

L.R. 02 Luglio 1987, n. 36

Norme in materia di attivita' urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure.

(Pubblicata nel B.U. 20 luglio 1987, n. 20)

omissis

Art. 8

Agli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si ha la variazione essenziale al progetto approvato quando si verifica una o piu' delle seguenti condizioni:

- a) mutamento della destinazione d' uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- b) modifiche delle destinazioni d' uso, con o senza opere a cio' preordinate, quando per le modifiche stesse e' richiesta, ai sensi del precedente articolo 7, la concessione edilizia;
- c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato;
- d) modifica dell' altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento sempreche' rimanga inalterato il numero dei piani;
- e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un' area oggetto di variazione (in debordamento od in rientranza) superiore al 10 per cento della sagoma stessa;
- f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell' edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;
- g) mutamento delle caratteristiche dell' intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell' articolo 31 della legge 3 agosto 1978, n. 457; h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali. La modifica della localizzazione del fabbricato non e' comunque considerata variante essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nella precedente lettera f), rimangono invariate le destinazioni d' uso, la sagoma, il volume, le superfici, l' altezza della costruzione e sempreche' la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti.

Agli interventi di cui al precedente primo comma si applica il disposto dell' articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

omissis